REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 803/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹) («regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (²), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («oggetti per il servizio da tavola») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013.
- (2) Nell'inchiesta iniziale si è manifestato un gran numero di produttori esportatori della RPC. Di conseguenza, la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori cinesi come oggetto dell'inchiesta.
- (3) Il Consiglio ha imposto aliquote del dazio individuali sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % per le società incluse nel campione, e del 17,9 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.
- (4) Il Consiglio ha altresì imposto un dazio del 36,1 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola provenienti da società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta.
- (5) L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore di oggetti per il servizio da tavola della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
 - 1) non ha esportato nell'Unione oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica durante il periodo dell'inchiesta compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta»),
 - 2) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, e
 - 3) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento possa essere modificato per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, ovvero il dazio medio ponderato del 17,9 %.

B. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (6) In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, quattro società si sono manifestate sostenendo che esse soddisfacevano tutte e tre le condizioni di cui al considerando (5) e fornendo elementi di prova al riguardo.
- (7) Tutte e quattro le società sono produttori ed esportatori del prodotto in esame.
- (8) Tre di esse esistevano durante l'inchiesta iniziale ma non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 131 del 15.5.2013, pag. 1.

- (9) La quarta società non esisteva durante l'inchiesta iniziale e non poteva dunque esportare durante il periodo dell'inchiesta.
- (10) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova forniti dalle quattro società e ha concluso che ciascuna di esse soddisfa le tre condizioni necessarie per essere considerata nuovo produttore esportatore. Di conseguenza le loro denominazioni sociali possono essere aggiunte alle società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013.
- (11) Le quattro società e l'industria dell'Unione sono state informate dei risultati dell'esame ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (12) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all'elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013:

Società	Codice addizionale TARIC
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd	B956
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.	B957
T&C Shantou Daily Chemical Industry Co., Ltd.	B958
Jing He Ceramics Co., Ltd	B959

Articolo 2

Come disposto all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, l'applicazione dell'aliquota del dazio antidumping individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II del succitato regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «Tutte le altre società» di cui alla tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del succitato regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO